


BOCCIATE LE NUOVE NORME CHE REGOLANO L'ATTIVITÀ FUNEBRE IN LOMBARDIA

L'Asof va all'attacco della legge regionale

Grande fermento in Asof (Associazione sindacale operatori funebri di Assopadana-Claai) per la legge n. 4 del 4 marzo 2019 che regola l'attività funebre in Lombardia e, allo stato di fatto è già attuativa, anche se impugnata avanti la Corte Costituzionale da parte del Governo con le seguenti motivazioni: l'abrogazione del Capo III «norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali» del Titolo VI e introduzione del Titolo VI bis «norme in materia di medicina legale, polizia mortuaria, attività funebre», presenta profili d'illegittimità costituzionale.

Asof, come spiegano Lucia Buizza e Albino Maiolini (nelle foto), rispettivamente, segretario e presidente dell'Associazione, esprime perplessità circa il contenuto del testo approvato dall'organo legislativo regionale. Innanzitutto evidenzia che, dalla lettura, traspare il lungo e complesso iter di approvazione, che ha prodotto un dettato normativo irto di difetti di coordinamento tra le disposizioni, trattandosi di un collage di norme e, soprattutto, di emendamenti, alcuni dei quali introdotti in prosimità dell'approvazione definitiva, che in quanto tali non sono stati allineati al complesso delle altre norme rimaste intatte rispetto al testo originario licenziato dalla commissione. Le osserva-



zioni critiche riguardano, in particolare, l'articolo 74, comma 3, lettera f) «almeno quattro operatori funebri o necrofori, con regolare rapporto di lavoro continuativo e permanente, in base a quanto previsto dal Ccnl di categoria e in possesso dei relativi requisiti formativi»: non esiste, nell'attuale ordinamento giuslavoristico, né la figura del contratto continuativo, né la figura del contratto permanente; esiste il contratto di lavoro a tempo indeterminato, pertanto la terminologia utilizzata appare potenzialmente foriera di difficoltà interpretative quando dovrà essere applicata dagli operatori del settore nonché interpretata dai competenti organi di vigilanza. Per quanto attiene l'articolo 74,

comma 4, «I requisiti di cui al comma 3, lettere b), c) ed f) si intendono soddisfatti laddove la relativa disponibilità continuativa venga acquisita congiuntamente attraverso la stipulazione, in via esclusiva, con un centro servizi...», il testo appare ambiguo e suscettibile di notevoli difficoltà applicative, in quanto non è chiaro se l'esclusiva debba essere attribuita al committente o all'appaltatore. Altre osservazioni, oltre a queste, sono state raccolte in un documento che verrà depositato in Regione Lombardia, sottoscritto da numerose imprese funebri lombarde, con il quale si richiede la revisione della legge che così come è messa va a danneggiare la maggior parte delle imprese.